



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE IX

Risorse Tributarie

PEC : protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

email Dirigente : g.sulsenti@comune.ragusa.gov.it

Ragusa li 28.09.2021

Spett.le
Struttura ricettiva
Ragusa

Oggetto: novità in materia di applicazione dell'imposta di soggiorno

Come noto i commi 3 e 4 dell'art. 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 hanno introdotto, a partire dal 19 maggio 2020, significative novità nella gestione dell'imposta di soggiorno e negli obblighi in capo ai gestori delle strutture ricettive ed ai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, nell'ambito delle cc.dd. "locazioni brevi".

Infatti, i predetti commi hanno inserito innovative disposizioni aggiungendo il comma 1ter all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e modificando il comma 5ter dell'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Le predette novità possono essere così sintetizzate:

- ✓ previsione della responsabilità del pagamento dell'imposta di soggiorno in capo al gestore della struttura ricettiva (per le cc.dd. "locazioni brevi" detta responsabilità era già prevista dal 24 giugno 2017);
- ✓ espressa previsione del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo dell'imposta di soggiorno;
- ✓ obbligo di presentazione della dichiarazione annuale tributaria;
- ✓ disciplina delle sanzioni nelle ipotesi di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno ovvero di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al punto precedente.

Responsabilità del pagamento dell'imposta di soggiorno

La responsabilità del pagamento dell'imposta di soggiorno, già prevista per le cc.dd. "locazioni brevi", è stata estesa ai gestori delle strutture ricettive.

Il responsabile del pagamento dell'imposta, ancorché non sostituisce il soggetto passivo (il soggetto passivo rimane l'ospite), è responsabile unitamente a quest'ultimo del pagamento dell'imposta.

Pertanto, l'Amministrazione Comunale potrà anche rivolgersi direttamente al gestore della struttura ricettiva per il recupero dell'imposta non versata.

Espressa previsione del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo dell'imposta di soggiorno

Sia per i gestori delle strutture ricettive sia per le cc.dd. "locazioni brevi" i responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno hanno il diritto di rivalsa nei confronti dell'ospite soggetto passivo del tributo.

Si ricorda che, a differenza di quanto previsto nella ipotesi di sostituzione d'imposta (obbligo di rivalsa del sostituto d'imposta nei confronti del soggetto passivo), nella ipotesi di responsabilità d'imposta la rivalsa rappresenta un diritto e non un obbligo.

In ogni caso, l'istituto della rivalsa è estraneo ai rapporti tra Amministrazione Comunale e soggetto passivo e tra Amministrazione Comunale e responsabile d'imposta.

Obbligo della presentazione della dichiarazione annuale tributaria

I responsabili d'imposta devono presentare la dichiarazione annuale, di natura tributaria, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto d'imposta (ad esempio: gli alloggi e/o i pernottamenti del 2021 devono essere dichiarati entro il 30 giugno 2022).

La predetta dichiarazione deve essere presentata cumulativamente (per tutti gli alloggi e/o pernottamenti) ed esclusivamente in via telematica, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in corso di emanazione.

Come disposto dal comma 3bis dell'art. 25 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente a quella relativa all'anno d'imposta 2021.

Disciplina delle sanzioni nelle ipotesi di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno ovvero di omessa o infedele presentazione della dichiarazione

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al punto precedente è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra il 100% e il 200% dell'importo dovuto.

In ipotesi di omesso, ritardato o parziale versamento, invece, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa disciplinata dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Detta disposizione prevede una sanzione del 30% dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni la sanzione è ridotta al 15%. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta all'1% per ciascun giorno di ritardo.

Infine, si ricorda che, come chiarito dalla giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Sicilia, n. 432 del 2020; Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Toscana, nn. 273 e 286 del 2020 e Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Emilia Romagna, n. 206 del 2021) nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di "Telefisco 2021", rimane fermo la qualifica di

agente contabile, con la connessa responsabilità, con conseguente obbligo della resa del conto giudiziale.

Ulteriori informazioni possono essere reperite al seguente link
https://www.comune.ragusa.gov.it/cittadino/tasse/imposta_sogg.html

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Sulsenti

